CAMERA DEI DEPUTATI N. **5720-A**

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(DILIBERTO)

Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29, recante nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise e di interrogatorio di garanzia

Presentato il 22 febbraio 1999

(Relatore: **PECORELLA)**

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 25 marzo 1999, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo e di chiedere di essere autorizzata a riferire oralmente.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
—	—
Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29, recante nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise e di interrogatorio di garanzia.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29, recante nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise e di interrogatorio di garanzia.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29, recante nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise e di interrogatorio di garanzia.	1. Il decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29, recante nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise e di interrogatorio di garanzia, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	2. *Identico*.

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Modifica all'articolo 5 del codice di procedura penale in materia di competenza della corte d'assise »;

al comma 1, capoverso, le parole: « comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « primo comma ».

All'articolo 2:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Modifiche dell'articolo 294 del codice di procedura penale concernente l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale »;

al comma 1, lettera a), *le parole:* « competente a provvedere sulle misure cautelari » *sono sostituite dalle seguenti:* « che ha deciso in ordine alla applicazione della misura cautelare »;

al comma 1, lettera b), *capoverso, le parole:* « Quando competente a provvedere sulla misura cautelare è la corte di assise o il tribunale » *sono sostituite dalle seguenti:* « Quando la misura cautelare è stata emessa dalla corte di assise o dal tribunale »;

al comma 1, lettera c), *le parole:* « il giudice » *sono sostituite dalle seguenti:* « altro tribunale, il giudice ».

All'articolo 3:

al comma 3, sono soppresse le parole: « o di annullamento per incompetenza per materia del tribunale »;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. Per le impugnazioni presentate prima del 23 febbraio 1999, proposte per il solo motivo della incompetenza per materia, le parti possono disporre di ulteriori termini per presentare nuovi motivi. La stessa facoltà è riconosciuta nel caso di sentenza di annullamento pronunciata a seguito di impugnazione proposta per il solo motivo della incompetenza per materia del tribunale.

3-*ter*. Nei casi previsti dal comma 3-*bis,* il termine per la presentazione di nuovi motivi, ai sensi dell'articolo 582 del codice di procedura penale, è di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-*quater*. Nei casi previsti dal comma 3-*bis,* il giudice, su richiesta dell'imputato che ha proposto nuovi motivi, dispone la rinnovazione

dell'istruzione dibattimentale, nei limiti previsti dall'articolo 495, comma 1, del codice di procedura penale »;

al comma 4, le parole: « nel comma 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « nei commi 3 e 3-*bis* »;

al comma 4, è soppressa la parola: « restanti ».

All'articolo 4, comma 1, le parole: « dello stesso codice » *sono sostituite dalle seguenti:* « del codice di copertura penale ».

Decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 43 del 22 febbraio 1999.*

Nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise e di interrogatorio di garanzia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare modifiche alla disciplina della competenza della corte di assise, al fine di prevenire le difficoltà pratiche conseguenti ai più recenti indirizzi giurisprudenziali in tema di determinazione della pena edittale nel caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di apportare modifiche alla disciplina dell'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 17 febbraio 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Modifiche alla competenza della corte di assise).

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 5 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« *a)* per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'articolo 630, comma 1, del codice penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; ».

ARTICOLO 2.

(Modifiche all'articolo 294 del codice di procedura penale).

1. L'articolo 294 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nel comma 1, le parole: « Nel corso delle indagini preliminari, il giudice » sono sostituite dalle seguenti: « Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice competente a provvedere sulle misure cautelari »;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Quando competente a provvedere sulla misura cautelare è la corte di assise o il tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato. »;

c) nel comma 5, dopo le parole: « il giudice » sono inserite le seguenti: « o il presidente, nel caso di organo collegiale, ».

ARTICOLO 3.

(Disposizioni transitorie sulla competenza della corte di assise).

1. L'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, si applica anche ai procedimenti per i delitti di rapina ed estorsione aggravata in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise.

2. Conservano efficacia gli atti compiuti e i provvedimenti emessi nei procedimenti indicati nel comma 1, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dal giudice competente a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

3. Le sentenze dichiarative dell'incompetenza per materia del tribunale o di annullamento per incompetenza per materia del tribunale, emesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto nei procedimenti indicati nel comma 1, sono prive di effetto, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise.

4. In deroga agli articoli 28 e seguenti del codice di procedura penale, la corte di assise, alla quale è stato rimesso il procedimento a seguito di una delle sentenze indicate nel comma 3, dispone con ordinanza la restituzione degli atti al giudice che ha emesso la sentenza affinché pronunci nel merito o sui restanti motivi di impugnazione.

5. Se nei procedimenti indicati nel comma 1 risulta fissata un'udienza dibattimentale davanti alla corte di assise per una data successiva di oltre novanta giorni a quella di entrata in vigore del presente decreto, il presidente della corte, qualora ritenga che la corte di assise possa dichiararsi incompetente per materia sulla base delle disposizioni del presente decreto, anticipa l'udienza ad una data

compresa entro il predetto termine nelle forme previste dall'articolo 465 del codice di procedura penale.

ARTICOLO 4.

(Disposizioni transitorie sull'interrogatorio previsto dall'articolo 294 del codice di procedura penale).

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura della custodia cautelare in carcere, la cui esecuzione ha avuto inizio dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, perde efficacia se entro venti giorni dalla medesima data il giudice non procede all'interrogatorio previsto dall'articolo 294 dello stesso codice.

2. Nei casi previsti dal comma 1, l'obbligo di interrogare l'imputato è escluso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è già stato aperto il dibattimento.

ARTICOLO 5.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1999.

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia.*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO.

DDL13-5720A
Lire 500